

MODIFICHE ALLE NORME E SPECIFICHE SULLA FORMAZIONE NAZIONALE APPROVATE DAL CONSIGLIO NAZIONALE

Riunito a Firenze il 21-e 22 febbraio 2014

(Legenda: MODIFICHE = **sottolineato grassetto**)

DAL REGOLAMENTO NAZIONALE APPROVATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE DEL 23-24 APRILE 2010

TITOLO V - NORME PER LA FORMAZIONE

ARTICOLO 76- FINALITÀ ED OBIETTIVI

1. Per il raggiungimento degli scopi e delle finalità previste dallo Statuto, l'UISP organizza e gestisce la formazione professionale, l'aggiornamento e la formazione dei propri dirigenti, tecnici e, in genere, soci.

2. L'UISP riconosce esclusivamente la formazione e l'aggiornamento condotti secondo le regole e i criteri previsti dalla specifica normativa approvata dal Consiglio Nazionale.

ARTICOLO 77

Le attività esercitate di cui all'Art.2 dello Statuto devono svolgersi con l'impiego di educatori, tecnici, operatori, istruttori e animatori formati secondo la normativa di cui all'articolo precedente.

ARTICOLO 78 - I SOGGETTI

1. I comitati sono i soggetti competenti al rilevamento dei bisogni, al coordinamento, alla promozione e alla verifica della formazione. Nello svolgimento di tali funzioni i comitati devono tenere conto del parere delle strutture di attività.

2. Per la gestione delle attività di formazione il Presidente Nazionale può proporre al Consiglio Nazionale la nomina di un coordinatore nazionale.

NORME E SPECIFICHE SULLA FORMAZIONE NAZIONALE

Articolo 1 – LIVELLI E FIGURE

Con riferimento al proprio Statuto ed al Regolamento Organico Nazionale, la Uisp ritiene la formazione strumento per la crescita qualitativa e per lo sviluppo associativo. Attraverso i successivi articoli ne sono definite le figure, le responsabilità, le procedure, le modalità organizzative, i contenuti, nonché i competenti livelli di riferimento.

Articolo 2 – DIRIGENTI

Sono definiti "dirigenti" nella UISP tutti coloro che:

- si occupano della diffusione delle politiche associative, della organizzazione delle strutture, della promozione delle risorse umane, dei coordinamenti delle attività, della divulgazione dei progetti;
- si assumono il compito e la responsabilità di progettare, organizzare, gestire e diffondere le attività della UISP ai diversi livelli;
- sono componenti degli organismi dirigenti previsti dallo statuto;
- sono componenti degli organismi dirigenti dei soci collettivi;
- vengono definiti "dirigenti" dal tesseramento UISP.

La figura del dirigente opera al livello territoriale, regionale, nazionale in riferimento ai comitati ed alle strutture di attività.

Per i dirigenti territoriali/provinciali la formazione è organizzata dal rispettivo comitato regionale o, se autorizzata, dai comitati territoriali/provinciali; per i dirigenti regionali e nazionali la formazione è organizzata dal livello nazionale o dai regionali autorizzati. Sono dirigenti regionali o nazionali coloro che sviluppano la loro attività anche a questi livelli dell'associazione, indipendentemente, dall'ambito specifico di attività.

Gli argomenti oggetto di formazione dirigenti riguardano le seguenti aree:

- identità associativa, filosofie dello sport per tutti
- progetto – obiettivo - budget
- organizzazione
- gestione
- management nell'organizzazione del lavoro d'ufficio
- fund raising
- **bilancio sociale**
- **elementi del risk management**
- relazione e comunicazione
- III settore e no profit
- qualità associativa
- sport al maschile, sport al femminile: pari opportunità
- legislazione, diritto sportivo, gerarchia delle norme
- **tutela dei minorenni, la policy UISP e le procedure per il suo rispetto**
- sostenibilità nella progettazione e nella gestione di impianti,
- sostenibilità nell'organizzazione degli eventi e nelle grandi manifestazioni
- sostenibilità delle proposte motorie anche in relazione all'ambiente
- coerenza delle attività con la mission associativa
- qualsiasi altra attività inerente la figura del dirigente

Articolo 3 – GIUDICI, ARBITRI, CRONOMETRISTI E FIGURE SIMILARI

Le figure in formazione previste al presente articolo si intendono riferite alle **strutture di attività in quanto ne** consentono il regolare svolgimento delle attività.

Per l'organizzazione dei corsi sono previsti i seguenti livelli di formazione:

- 3.a) territoriale
- 3.b) regionale
- 3.c) nazionale

Articolo 4 – TECNICI, INSEGNANTI, EDUCATORI

Per i **Comitati e per le strutture di attività**, sono soggette a formazione le seguenti figure:

- 4.a) tecnici, insegnanti, educatori
- 4.b) formatori regionali
- 4.c) docenti nazionali

Con i termini *tecnici, insegnanti, educatori* vengono indicate tutte quelle figure che attraverso la diffusione della tecnica, della teoria e della didattica della attività motoria svolgono una azione educativa di base (operatori, allenatori, tecnici, maestri, animatori e figure similari).

Per *formatori regionali* si intendono le figure di tipo 4.a che o per percorso formativo o per comprovata esperienza sul campo, svolgono funzione docente nella formazione delle figure 4.a. La qualifica di formatore regionale viene attribuita e riconosciuta dal Comitato Regionale, e **dalle strutture di attività** Regionali; il loro percorso di formazione dovrà essere elaborato in accordo con il Coordinatore Regionale della Formazione sulla base di quanto previsto dai successivi articoli 7 e 12. L'elenco dei formatori regionali è tenuto dal Comitato Regionale..

Per *docenti nazionali* si intendono i formatori regionali che o per percorso formativo o per comprovata esperienza sul campo svolgono funzione docente nella formazione delle figure 4.b. La qualifica di docente nazionale viene attribuita e riconosciuta dal livello Nazionale (**comitato e strutture di attività**); il loro percorso di formazione dovrà essere elaborato in accordo con il Coordinatore Nazionale della formazione sulla base di quanto previsto dai successivi articoli 7 e 12. L'elenco dei formatori nazionali è tenuto dal livello Nazionale.

Le modalità dei rapporti con i formatori regionali e con i docenti nazionali vengono definite dalla Direzione Nazionale mediante apposita delibera, su proposta del responsabile nazionale della formazione.

Viene inoltre riconosciuta la figura dell' Operatore Sportivo Volontario (OSV) la cui formazione viene ricondotta all'interno del profilo 4.a. Lo specifico curriculum formativo è definito, in accordo con il responsabile nazionale della formazione, dalle **strutture di attività** in cui opera; per svolgere la mansione di OSV è necessario aver compiuto la maggiore età; Le figure di cui ai punti 3.b/4.b e 3.c/4.c possono essere utilizzate trasversalmente in attinenza con la materia trattata dal corso.

Fatto salvo comunque il rispetto del presente regolamento, per le attività organizzate in specifica **struttura** nelle quali sia prevista una diversa individuazione delle figure tecniche, troverà applicazione quanto previsto dalla **struttura di attività** a fronte di uno specifico regolamento formativo ad uso interno alla disciplina stessa.

Le figure di cui agli Art. 2, 3, 4, sono riferimento prioritario nella formazione specifica per operatori e formatori in materia di BLS-D. Tali corsi si svolgeranno seguendo quanto riportato al punto 9 dell'Art. 14 delle presenti Norme.

Nella formazione **complessiva** delle figure di cui agli Art. 2, 3, 4, deve essere garantita la più ampia ed equilibrata rappresentanza dell'universo associativo Uisp.

Articolo 5 – AREE COMUNI DELLA FORMAZIONE

Sono definite *Aree comuni* l'insieme di quegli argomenti non specificatamente legati ad una disciplina, ad uno sport, ad una attività; vengono individuate nelle seguenti aree tematiche:

- a. identità associativa;
- b. attori e modelli del fenomeno sportivo italiano;
- c. interculturalità;
- d. educazione e didattica;
- e. La tutela dei minorenni, la policy UISP e le procedure per il suo rispetto**
- f. pedagogia;
- g. psicologia;
- h. relazione e comunicazione;
- i. modelli della didattica delle attività motorie;
- j. Salute, medicina sportiva, **elementi base di anatomia e fisiologia**;
- k. teoria e metodologia dell'allenamento;
- l. legislazione e diritto sportivo;
- m. ambiente e sostenibilità;
- n. elementi di base della gerarchia delle norme;
- o. gestione degli spazi e degli impianti sportivi;
- p. sicurezza nelle attività**;
- q. primo intervento, pronto soccorso, BLS-D**

L'inserimento di argomenti dell'area comune è obbligatorio per ogni corso. Tali argomenti possono essere sviluppati anche attraverso l'organizzazione di uno specifico corso che utilizzi la formula "inter": intercomitato, interstrutture di attività interdisciplinare, ecc... a cui far seguire successivamente la specifica parte tecnica. Il relativo monte ore è stabilito al successivo Art. 14.

Articolo 6 – DOCENTI

Indipendentemente dal livello in cui viene organizzato il corso ed alle figure a cui si rivolge, possono venire coinvolti docenti interni o esterni alla associazione, possono essere utilizzate anche agenzie formative con particolare esperienza nel settore della formazione e con specifica competenza relativamente alla materia trattata.

Per le docenze sui temi inerenti l'identità associativa Uisp (sviluppate o nell'ambito dei corsi previsti all'art.2 o all'interno delle ore in quota area comune per tutti gli altri corsi), possono essere utilizzati solo docenti interni alla Uisp.

Articolo 7 - PIANI ANNUALI E BISOGNI FORMATIVI

Con riferimento ai precedenti articoli 3 e 4, la competenza nella definizione dei piani annuali e dei bisogni formativi nonché l'organizzazione diretta della formazione avranno come riferimento:

- il livello territoriale per le figure di tipo A;
- il livello regionale per le figure di tipo A (qualora il territoriale/provinciale non fosse in grado di farvi fronte) e per le figure di tipo B;
- il livello nazionale per le figure di tipo B (qualora il regionale non fosse in grado di farvi fronte) e di tipo C.

Qualora **nelle strutture di attività e nei** Comitati non siano presenti i livelli territoriali, la competenza passa ai livelli immediatamente superiori.

La formazione organizzata a livello territoriale/provinciale da parte dei Comitati, **delle strutture di attività** ed a livello regionale da parte **delle strutture di attività**, dovrà in ogni caso far parte del piano annuale predisposto dal Comitato Regionale di comune accordo; il piano dovrà seguire gli orientamenti formativi ed adottare i contenuti espressi dalla UISP a livello Nazionale.

I comitati Regionali al fine di garantire la formazione sul loro territorio, possono dotarsi di strumenti operativi tendenti ad attuare il presente regolamento.

Per le nuove attività e per le attività in via di sperimentazione, la competenza formativa é sempre del livello nazionale a cui spetta anche compito di tutoraggio.

La responsabilità sul controllo della qualità della formazione (sia tecnica che organizzativa), sulle verifiche, sull'utilizzo del marchio in sede formativa, sui contenuti espressi dai corsi, sulla qualità dei docenti, sulla omogeneità dei moduli formativi, sulle didattiche e sulle metodologie utilizzate, risiede nel livello regionale (con riferimento allo specifico territorio) ed in ultima insindacabile competenza nel livello nazionale.

Articolo 8 - ACCESSO AI CORSI

La formazione organizzata dalla Uisp è indirizzata ai soci.

In relazione alle figure indicate agli articoli 2 e 3, per i corsi organizzati su dimensione territoriale/provinciale i requisiti di accesso sono i medesimi necessari per acquisire la qualifica di socio previsti dallo Statuto.

Per i corsi organizzati dai Comitati Regionali e dal livello Nazionale oltre a quanto previsto dal comma precedente è necessario, di norma, il diploma di scuola media superiore.

Il diploma di scuola media superiore è necessario di norma anche per l'accesso ai corsi per le figure di cui all'articolo 4. L'UISP riconosce, inoltre, come titolo di studio per l'accesso alla formazione ed all'aggiornamento in discipline motorie e sportive da essa stessa organizzata, il diploma dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica, la Laurea in Scienze Motorie, i titoli equipollenti (comunitari o extracomunitari) ed i relativi corsi di studi. Il titolo di studio (o l'iscrizione ai corsi di studi) costituisce elemento privilegiato anche per la scelta dei propri collaboratori.

L'UISP si riserva la facoltà di indicare ulteriori requisiti nonché altri titoli di studio per l'accesso preferenziale ai propri corsi, in riferimento alla specificità ed in coerenza con la tematica trattata dal corso stesso.

Articolo 9 - ATTESTAZIONE DELLA FORMAZIONE

Ai partecipanti ai corsi organizzati dalla UISP per le diverse figure ed ai vari livelli che avranno superato l'ottanta per cento della frequenza del monte ore previsto per ogni corso, viene rilasciato un apposito attestato di frequenza predisposto dall'ufficio Formazione Nazionale. Il rispetto di quanto previsto all'articolo 14 sarà condizione necessaria per il rilascio degli attestati.

Inoltre al fine di far acquisire ai tecnici la qualifica di formazione, ogni **struttura di attività** nazionale potrà avvalersi di un "cartellino tecnico nazionale". Il costo di produzione del cartellino é a carico di ogni **struttura di attività**. Il costo per il tecnico é definito annualmente dalla **struttura di attività** nazionale.

Articolo 10 - RICONOSCIMENTO FORMATIVO

Ai diplomati ISEF, ai laureati in Scienze Motorie (o titoli equipollenti), nonché agli specializzati in Tecniche e Pratiche Sportive, nelle sole discipline previste dal loro piano di studi, verrà riconosciuta la qualifica di cui al punto 4.a dell'articolo 4.

Il riconoscimento di formazione avviene anche nel caso in cui questo sia specificatamente previsto da convenzioni in atto fra **le strutture di attività della Uisp** e Federazioni, Associazioni sportive, Enti di Promozione.

Vi sarà riconoscimento formativo anche per i corsi organizzati dall'UISP nell'ambito dei programmi delle Istituzioni e compatibili con il piano di formazione dell'UISP e con i regolamenti **delle strutture di attività**, ed inoltre per le convenzioni con Università, agenzie formative, Istituzioni, sviluppate in coerenza con la mission associativa della Uisp.

Ad integrazione dei precedenti percorsi saranno richiesti ulteriori momenti di formazione sulle materie di area comune ed in particolare, sul progetto associativo, sugli aspetti pedagogici, psicologici, relazionali o su specifiche tematiche inerenti l'azione educativa.

Articolo 11 - RICONOSCIMENTO CORSI ESTERNI

Per i corsi non organizzati dalla UISP il Coordinatore della Formazione Nazionale si riserva di valutare qualità e compatibilità degli stessi con i piani di sviluppo e l'identità associativa; a tal fine verranno coinvolte competenze presenti all'interno della UISP stessa.

I coordinatori regionali della formazione dovranno trasmettere al coordinatore nazionale le richieste di riconoscimento a loro pervenute.

Articolo 12 - AGGIORNAMENTI E NUOVA FORMAZIONE

Per le figure di cui all'art.3 e 4, è previsto il passaggio al livello successivo, previa partecipazione ai relativi corsi di aggiornamento riconosciuti o organizzati dal rispettivo Comitato, o dalla relativa **struttura di attività** nel rispetto dell'articolo 14.

I corsi di aggiornamento o di formazione specifica sono organizzati dai soli livelli regionali e nazionali preferibilmente con cadenza annuale ed in sintonia con i piani di sviluppo.

Al fine del passaggio al livello successivo viene riconosciuta la partecipazione anche a corsi non organizzati dalla Uisp, nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo 11.

Per le figure di cui agli articoli 2, 3 e 4 già formate in precedenza, è previsto l'aggiornamento a livello territoriale anche attraverso moduli di 2/4 ore, tali aggiornamenti non prevedono il rilascio di attestati nazionali.

Articolo 13 - OMOGENEITÀ DELLA FORMAZIONE

In funzione della omogeneità dei percorsi formativi, gli organizzatori della formazione di cui al successivo articolo 15 dovranno attenersi al presente regolamento.

Tutte le strutture di attività dovranno uniformare i propri regolamenti sulla formazione nonché i percorsi formativi e definire i contenuti della formazione specifica.

Questi dovranno inoltre:

- redigere i propri regolamenti formativi interni che prevedano uniformità al regolamento nazionale;
- individuare le figure tecniche che operano (o che necessitano) nelle **strutture di attività** nonché definirne il percorso formativo;
- concordare con il Coordinatore Nazionale della Formazione ogni possibile variazione al proprio regolamento formativo.

Articolo 14 – REQUISITI MINIMI DI QUALITÀ

Al fine di rendere qualità ed omogeneità alla formazione UISP sul territorio nazionale sia sul piano organizzativo che su quello dei contenuti, sono stabiliti dei *requisiti minimi di qualità* a cui ci si dovrà attenere nella programmazione dei corsi.

Questi sono:

1. per le figure di cui all'articolo 2 ed all'articolo 4, relativamente al punto 4.a, ogni corso dovrà avere una durata minima di **42 ore**, suddivisibili sulla base della ingegneria individuata per l'organizzazione del corso stesso;
2. per le figure di cui all'articolo 3 ogni corso dovrà avere una durata minima di 16 ore, indipendentemente dalla tipologia della figura e dal livello previsto per l'organizzazione del corso;
3. per le figure di cui all'articolo 4 relativamente al punto 4.b e 4.c, è necessario fare riferimento ad un percorso formativo che preveda come requisito di accesso anche una pluriennale, specifica e comprovata esperienza nell'ambito della materia trattata sul quale insediare rispettivamente minimo 80 e 112 ore maturate in corsi pianificati, organizzati dalla UISP, o predisposti da altri enti riconosciuti (vedi articoli 11 e 12);
4. **per le figure di cui all'articolo 2 ed all'articolo 4, relativamente al punto 4.a, gli insegnamenti della materie di area comune hanno una durata minima di 24 ore; per le figure di cui all'articolo 3 gli insegnamenti della materie di area comune hanno una durata minima di 8 ore;**
5. dovranno essere utilizzati docenti secondo quanto stabilito dal precedente articolo 6;
6. ogni corso dovrà prevedere una verifica finale nella forma e nelle modalità ritenute congrue **alle finalità** del corso stesso;
7. ogni corso dovrà prevedere forme di tirocinio se ritenute necessarie ai fini didattici;
8. le ore relative alle verifiche nonché quelle relative ai tirocini sono da considerarsi al di fuori dei minimi previsti ai punti 1, 2, 3, 4 del presente articolo;
9. **i corsi relativi al percorso di formazione BLS-D sono realizzati secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative nonché da quanto indicato dalle specifiche convenzioni nazionali in essere con soggetti terzi.**

Articolo 15 – COORDINATORI DELLA FORMAZIONE

E' istituita la figura del coordinatore della formazione sul territorio. La sua individuazione deve essere in sintonia con il comma 4 del precedente Art. 7.

Il suo intervento è previsto in ambito di Comitato (territoriale/provinciale o regionale) o di **struttura di attività** (territoriale, regionale e nazionale) al fine di:

- o assumere la responsabilità decentrata sugli aspetti formativi;

- progettare e pianificare l'azione della formazione sul territorio;
- predisporre i piani annuali sui vari livelli;
- organizzare la formazione sul territorio;
- attuare i requisiti minimi di qualità;
- sperimentare e divulgare specifiche esperienze di formazione;
- elaborare l'ingegneria formativa dei vari moduli;
- diffondere piani, moduli, modelli, sperimentazioni e progetti formativi;

E' altresì istituito il Tavolo Nazionale dei Coordinatori di Formazione del quale fanno parte i Coordinatori della formazione dei comitati regionali e **delle strutture di attività**.

Sulla base dell'art. 78 del R. O. N. il gruppo è coordinato dal livello nazionale.

Articolo 16 – ELENCO DEI TECNICI, INSEGNANTI, EDUCATORI

E' istituito l'elenco dei Tecnici, degli insegnanti e degli educatori dell'UISP; l'elenco è elemento di riconoscimento della qualità formativa e dell'aggiornamento dei tecnici che operano all'interno dell'UISP a tutti i livelli, nonché elemento di tutela del socio sulla qualità della proposta associativa.

L'iscrizione all'elenco è automatica per tutti coloro:

- in possesso del "cartellino tecnico" rilasciato dalla Lega e Area di Attività, **previo percorso formativo**
- formati nel rispetto del presente regolamento
- che certificheranno annualmente il rinnovo del tesseramento e la regolare frequentazione dei corsi di aggiornamento previsti, nonché la partecipazione ad ulteriori corsi di formazione per corsi di formazione, approfondimento e specializzazione.

L'elenco è tenuto dal livello Nazionale.

Articolo 17 - SANZIONI ED ESCLUSIONI

Per le figure di cui all'articolo 2 e 3, sono previste sanzioni ed esclusioni per i soli casi previsti all'articolo 6 dello Statuto.

Per le figure di cui all'art.4 oltre ai casi previsti all'Art. 6 dello Statuto, non sono abilitati a partecipare alla formazione coloro che:

- 1) non sono in possesso dei requisiti richiesti all'articolo 8 del presente regolamento;
- 2) non sono in regola con la validazione annuale del cartellino tecnico.

Articolo 18 - RIPRISTINO DEL PERCORSO FORMATIVO

Il percorso di formazione eventualmente interrotto, salvo i casi di esclusione, può essere ripreso in qualsiasi momento, purché per l'anno formativo in corso e nel rispetto dei programmi delle **strutture di attività**, il soggetto ripristini il proprio cartellino tecnico. A tal fine ogni **struttura di attività**, dovrà attivare eventuali verifiche.